

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DE VITIS	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENAZZO PAOLO

Seduta del 23/10/2018

FATTO

Parte ricorrente, in ragione dell'anticipata estinzione, avvenuta nel dicembre 2010, di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (recante la data del 15.11.2006) sottoscritto con l'intermediario B rappresentato dall'intermediario A, chiede il rimborso della quota non maturata di oneri e spese, anche assicurative, per un totale di € 5.003,30:

- € 1.077,73 per le commissioni bancarie;
- € 3.223,70 per le commissioni accessorie;
- € 363,24 per la polizza vita;
- € 338,63 per la polizza impiego,

oltre interessi legali dal reclamo al saldo e spese legali, quantificate in € 320,00.

L'intermediario A ha premesso che, con decorrenza 27/02/2017, si era perfezionata l'operazione societaria che aveva determinato il trasferimento del rapporto in oggetto.

Successivamente l'intermediario ha ritenuto di riprendere in esame alcune circostanze della vicenda e di proporre al cliente una definizione conciliativa della vertenza.

Alla luce dell'accettazione del cliente, l'intermediario chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

L'intermediario B eccepisce preliminarmente di aver ceduto con cessione pro soluto il contratto alla società poi incorporata dall'intermediario A per conto della quale aveva gestito gli incassi delle rate fino al 30/09/2010.



A tale data il finanziamento in oggetto risultava in regolare ammortamento, non essendo ancora intervenuta l'anticipata estinzione dello stesso.

Altresi, deduce che il cliente non ha fornito alcuna prova dell'estinzione.

L'intermediario chiede pertanto il rigetto del ricorso.

Con successiva comunicazione, il cliente ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto nei confronti del solo Intermediario A.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio prende atto della rinuncia espressa da parte ricorrente delle domande formulate con esclusivo riferimento al primo intermediario (intermediario A).

Con il che, il ricorso andrà trattato solamente con riferimento al secondo intermediario (intermediario B).

Sempre in via preliminare, viene valutata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dal secondo intermediario, in ragione dell'intervenuta cessione del rapporto.

Al riguardo, tuttavia, non risulta prodotta documentazione a comprova dell'intervenuta cessione del contratto e della notifica al cliente (debitore ceduto); con il che, si ritiene di far rinvio, *ex multis*, decisione n. 7248/17 del 22/06/2017 del Collegio di Milano: *<<Come più volte chiarito dall'Arbitro in casi analoghi a quello ora in esame, appare "dirimente il rilievo che la notifica della cessione del contratto venga solo dichiarata ma in alcun modo dimostrata documentalmente attraverso la produzione della notifica o (se ammesse) di diverse forme di pubblicità. Manca perciò la prova dei fatti sui quali l'eccezione si fonda come invece richiesto dall'art. 2697, co. 2, cod. civ. Da ciò l'inopponibilità della (sola) dichiarata cessione al ricorrente" (Collegio di Napoli, decisione n. 3178 del 22/04/2015).>>>*.

L'eccezione non merita dunque accoglimento.

Quanto alla valenza della transazione conclusa tra parte ricorrente e il primo intermediario, non risulta agli atti dichiarazione del secondo intermediario di voler profittare della transazione conclusa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1304 c.c.; si segnala però che l'accordo transattivo tra il cliente e l'intermediario sembra aver riguardato l'intero debito e non la sola quota interna dell'intermediario e, in tal senso, può trovare applicazione quanto assunto dal Collegio di Milano, decisione n. 17350/18: *"Il ricorrente, in ragione dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio nel corso del 2011, ma ceduto dal primo intermediario al secondo intermediario nel corso del 2007, ha chiesto il rimborso, al netto di quanto già restituito in sede di conteggio estintivo, di complessivi € 6.196,72, in base a un calcolo pro quota, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo e oltre le spese del ricorso.*

Il primo intermediario, in sede di controdeduzioni, afferma:

- la propria carenza di legittimazione passiva per aver ceduto il contratto al secondo intermediario;

- la mancata prova da parte del ricorrente dell'avvenuta estinzione anticipata del contratto. Chiede dunque che il Collegio rigetti il ricorso per carenza di legittimazione passiva.

Il secondo intermediario, in sede di controdeduzioni, ha eccepito di aver sottoscritto con il cliente, successivamente alla presentazione del ricorso, un accordo transattivo per l'importo complessivo di € 6.196,72 a tacitazione di ogni pretesa.

Chiede che il Collegio dichiari pertanto la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del procedimento.

DIRITTO

In ragione della documentazione versata in atti, può concludersi che la pretesa di parte ricorrente abbia già trovato integrale soddisfacimento. Infatti, tra la parte ricorrente ed il



secondo intermediario consta essere stato stipulato un accordo transattivo, a seguito del quale la prima ha dichiarato di voler proseguire il procedimento esclusivamente rispetto al primo intermediario chiamato, con conseguente estinzione, per costante indirizzo ABF, del procedimento. Con riferimento, invece, alla posizione del primo intermediario va constatato che, pur non essendo quest'ultimo intervenuto nella transazione, dal debito eventualmente a suo carico è da detrarsi integralmente la somma già incassata dalla parte ricorrente, al fine di evitare di dar luogo ad un ingiustificato arricchimento, con conseguente insussistenza di un debito residuo. Rimane assorbita l'eccezione svolta in via preliminare dal primo intermediario".

Tanto precisato, venendo ora al merito del ricorso, il Collegio richiama ora il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Con riferimento al profilo da ultimo citato, questo Collegio rileva dunque l'infondatezza dell'argomentazione svolta dall'intermediario in ordine alla legittimazione passiva della sola compagnia assicurativa, così uniformandosi al richiamato indirizzo dei Collegi ABF che hanno, infatti, costantemente affermato la legittimazione passiva in capo all'intermediario mutuante al rimborso degli oneri assicurativi, in ragione del rapporto di accessorietà intercorrente tra i contratti assicurativi e il rapporto creditizio (ancora v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Con il che, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, considerato quanto già rimborsato dal primo intermediario in sede di transazione, si conclude che a parte ricorrente dev'essere riconosciuto quanto segue:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				1.796,22	1.077,73		1.077,73
<i>Commissioni di intermediazione</i>				5.372,83	3.223,70		3.223,70
<i>Oneri assicurativi</i>				1.169,79	701,87		701,87
<i>Rimborsi</i>						4.331,18	-4.331,18
Totale							672,12

Quanto al rimborso degli interessi legali, dovendosi lo stesso qualificare come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria e non risarcitoria, il decorso degli interessi deve essere considerato a partire dal reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

Infine, considerata la serialità del ricorso, va rigettata la domanda di ristoro delle spese legali.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 15 del 02 gennaio 2019

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara estinto per rinuncia il ricorso nei confronti del primo intermediario; accoglie parzialmente la domanda nei confronti del secondo intermediario e dispone che il medesimo corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 672,12, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che il secondo intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA